

“Chiarimenti e indicazioni su applicazioni del Decreto Palchi”

BREVISSIMI CENNI STORICI:

- NEL 1996 SI COSTITUISCE ASSOMUSICA.
- LA NASCITA DELL'”ASSOCIAZIONE ITALIANA ORGANIZZATORI E PRODUTTORI SPETTACOLI DI MUSICA DAL VIVO” DETERMINA IMMEDIATAMENTE ANCHE LA NASCITA DI UN SENTIMENTO DI IDENTITA' COLLETTIVA E L'INIZIO DI UN PERCORSO DI QUALIFICAZIONE ISTITUZIONALE.
- OGGI POSSIAMO DIRE CHE IN QUEL MOMENTO PER NOI STORICO PARTE L'ERA MODERNA DEL NOSTRO SETTORE PRODUTTIVO.

- FIN DALLA SUA COSTITUZIONE ASSOMUSICA ENTRA A FAR PARTE DEL GRUPPO ASSOCIATIVO DELL'AGIS.
- QUESTO PERMETTE ALL'ASSOCIAZIONE DI DESIGNARE UN SUO RAPPRESENTANTE IN OGNUNA DELLE "COMMISSIONI PROVINCIALI SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO" E POI, DAL 2001, ANCHE NELLE NEONATE "COMMISSIONI COMUNALI"
- POSSIAMO DIRE CHE DA QUI PRENDE IL VIA IL PERCORSO DI CONFRONTO E DI CRESCITA SUL TEMA DELLA SICUREZZA.
- UN CONFRONTO CHE SI SVILUPPA PRINCIPALMENTE "SUL CAMPO" E DAL QUALE SCATURISCE LA CRESCITA DI UNA CONSAPEVOLEZZA CIRCA I TEMI RIGUARDANTI LA SICUREZZA: INNANZITUTTO LA SICUREZZA PER IL PUBBLICO.

- PERSONALMENTE, SONO CONVINTO CHE NON SIA UN CASO SE QUASI CONTEMPORANEAMENTE ALLA NASCITA DI ASSOMUSICA E ALL'INGRESSO DEI PROPRI MEMBRI NELLE CPV E CCV SI ASSISTE, DAL PUNTO DI VISTA IMPRENDITORIALE E ORGANIZZATIVO, ALL'INIZIO DELLA STAGIONE DEI GRANDI EVENTI DI MASSA
- EVENTI DI MASSA CHE DETERMINANO AL CONTEMPO LA NECESSITA' DI USCIRE DALLE VENUE ATTREZZATE TRADIZIONALMENTE DEPUTATE ALLO SPORT E ALLO SPETTACOLO (PALASPORT, STADI, TEATRI) PER ADDENTRARSI NEL TERRENO PIU' SCONOSCIUTO DELLE GRANDI LOCATION.

- OVVERO LUOGHI DI VARIA NATURA E TIPOLOGIA, MA QUASI SEMPRE DA PROGETTARE E ALLESTIRE ALLA STREGUA DI MODERNE “BOOM TOWN”, CHE PERO’ ORA NON NASCONO E TERMINANO PIU’ A GRANDE VELOCITA’ A CAUSA DELL’IMPROVVISA SCOPERTA DI MINIERE PREZIOSE O GIACIMENTI PETROLIFERI, MA BENSI’ PER OSPITARE NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI SPETTATORI, TENTANDO DI DAR LORO SERVIZI E CONFORT, GRANDE SPETTACOLO IN UNA SITUAZIONE DI GRANDE SICUREZZA.
- PENSO PER ESEMPIO AI 146.000 SPETTATORI PAGANTI AL CONCERTO DEGLI U2 AL “CAMPO VOLO” DI REGGIO EMILIA NEL 1997.

EVENTI MUSICALI DI MASSA



U2 POP MART TOUR - CAMPO VOLO REGGIO EMILIA 1997 – 146.000 PAX

EVENTI MUSICALI DI MASSA



U2 POP MART TOUR - CAMPO VOLO REGGIO EMILIA 1997 – 146.000 PAX

EVENTI MUSICALI DI MASSA



EVENTI MUSICALI DI MASSA



EVENTI MUSICALI DI MASSA



- E' VERO!
- TUTTI CONCENTRATI VERSO LA "SALA" E CON L'ATTENZIONE RIVOLTA ALLE GRANDI FOLLE DI PUBBLICO, ALL'INIZIO FACCIAMO TROPPO POCO CASO ALL'INEVITABILE INGIGANTIRSI DEGLI ALLESTIMENTI, ALL'INEVITABILE COMPLICARSI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI, ALL'AUMENTO ESPONENZIALE DELLA MANO D'OPERA E DI TUTTA LA RELATIVA FILIERA INDUSTRIALE.
- E' VERO! RISPETTO AD ALTRI SETTORI PRODUTTIVI FACCIAMO ANCHE POCO CASO AL FATTO CHE NEI MEDESIMI ANNI, CIOE' NEL 1996, VIENE EMANATA LA NUOVA LEGGE SUI CANTIERI (494), CHE SEGUE DI POCO LA FONDAMENTALE LEGGE 626 DEL 1994.

- COME HANNO RACCONTATO QUESTA MATTINA IL NOSTRO PRESIDENTE E IL COLLEGA DE BIASI, TANTE COSE DA ALLORA SONO SUCCESSE, ALCUNE MOLTO NEGATIVE E TRAGICHE, ALTRE SENZA DUBBIO PIU' POSITIVE.
- DUE FACCE DI UNA STESSA MEDAGLIA, CHE HANNO DETERMINATO DA UN LATO L'ASSOLUTA NECESSITA' DI INTRAPRENDERE VELOCEMENTE UNA NUOVA PARTE DEL PERCORSO INIZIATO TANTI ANNI FA, DEDICATO QUESTA VOLTA NELLO SPECIFICO ALLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI; E DALL'ALTRA L'APPRODO AD UNA PRIMA IMPORTANTE TAPPA DI QUESTO PERCORSO, CIOE' L'APPRODO A QUELLA CONSAPEVOLEZZA E A QUELL'IMPEGNO CHE CI HANNO PORTATI FIN QUI OGGI A PRESENTARE UN DOCUMENTO VOLUTO E REDATTO DA ASSOMUSICA (CON IMPORTANTI COLLABORAZIONI E SUPERVISIONI TECNICHE), RELATIVO ALLA RECENTE LEGGE DEDICATA ALLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI E D'INTRATTENIMENTO).

- IL DOCUMENTO **CHIARIMENTI DI ASSOMUSICA**, CIRCA IL QUALE ANDREMO A VEDERE TRA POCO ALCUNI PUNTI SALIENTI, NASCE DA ALCUNI PRESUPPOSTI PIUTTOSTO SEMPLICI MA IMPORTANTI:
 1. MANTENERE E ANZI RINFORZARE L'ATTIVITA' DI TRASMISSIONE E SVILUPPO DI UNA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI OPERATORI DEL SETTORE CHE FORMANO IL NOSTRO CORPO ASSOCIATIVO E, PERCHE' NO, ANCHE QUELLI ESTERNI ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.
 2. A QUESTO SCOPO, TRASPORTARE IL TESTO NORMATIVO IN UN LINGUAGGIO PIU' VICINO A QUELLO DELL'OPERATIVITA' QUOTIDIANA DEL NOSTRO SETTORE, AL FINE DI AZZERARE QUANTO PIU' POSSIBILE IL RISCHIO DI FRAINTENDIMENTI.

3. INTEGRARE IL TESTO, LADDOVE NECESSARIO, CON ESEMPI SPECIFICI, DISEGNI E FOTOGRAFIE AL FINE DI CONTESTUALIZZARE LA NORMA ALL'INTERNO DELLE NOSTRE ATTIVITA' LAVORATIVE QUOTIDIANE E DETERMINARE UNIVOCHE E INCONTROVERTIBILI POSSIBILITA' INTERPRETATIVE TRA GLI OPERATORI DEL SETTORE, SOPRATTUTTO NEI PASSAGGI DI MAGGIORE IMPORTANZA STRATEGICA QUALI:

- A. Campo di applicazione del Decreto e I casi di esclusione dal campo di applicazione
- B. La definizione e le responsabilità del Committente, richiamando le diverse e più frequenti casistiche che ne determinano l'individuazione.
- C. La verifica tecnico-professionale delle imprese
- D. La formazione professionale, sia specifica che sulla sicurezza, di lavoratori (anche particolari come scaffholders e riggers) e dirigenti del settore.
- E. La sicurezza innanzitutto, sia che si tratti di Titolo IV che di Art. 26.
- F. Redazione e contenuti fondamentali di un DUVRI in questo ambito produttivo.
- G. La conoscenza approfondita dei luoghi di lavoro
- H. La fondamentale importanza del parametro sicurezza in fase di progettazione

SULLE ESCLUSIONI:

a) (...le attività....) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee....

Chiarimento Lettera a)

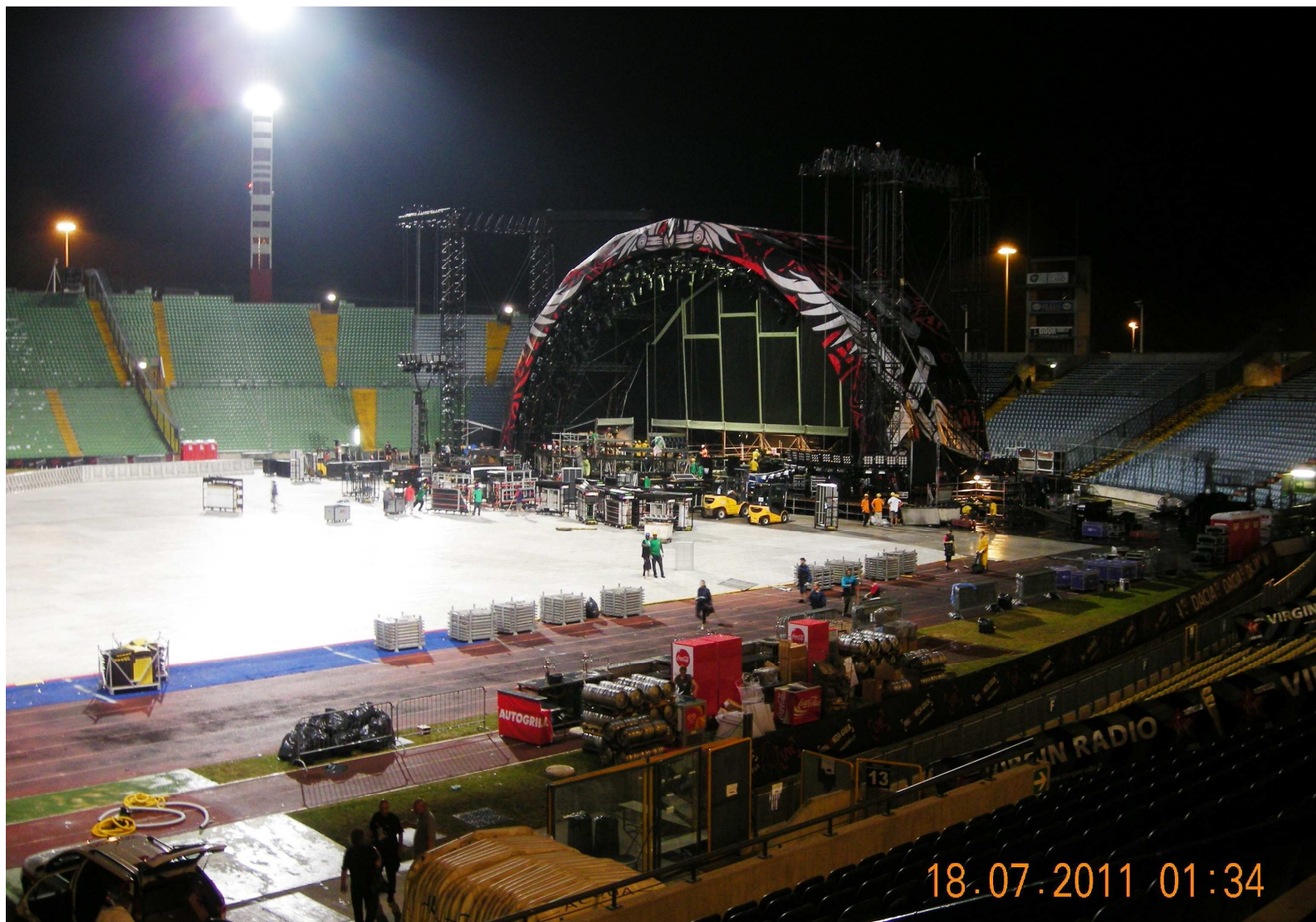
Le esclusioni riguardano le fasi di spettacolo e le attività propedeutiche allo svolgimento del medesimo. Infatti, generalmente il cantiere si “chiude” al termine del montaggio delle strutture e del loro equipaggiamento scenotecnico. Analogamente, il cantiere si “riapre” al termine dello spettacolo con l’inizio delle attività di smontaggio.





 **Prove e Show**
asso musica

associazione italiana
organizzatori
e produttori
spettacoli
di musica
dal vivo



Smontaggio compresa Produzione

b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture

Chiarimento Lettera b)

Con il termine “pedane” il Decreto si riferisce qui al piano di calpestio del palcoscenico. Relativamente alle menzionate “altre strutture supportate”, vista anche la circolare di chiarimento ministeriale, si ritiene che possa essere senza dubbio compreso nelle esclusioni quanto segue:

1) un ring che poggia sul palco. Ovvero, una struttura composta da americane su tralicci verticali, che viene assemblata sul piano del palco e su di esso poggia durante l'evento. Le altezze finali di queste strutture dovranno essere inferiori o uguali a quelle previste dall'art. 1 comma 3 lettera C del decreto. Per il calcolo di tali altezze, quale piano stabile di riferimento si dovrà comunque considerare il suolo e non il piano di calpestio del palco.



2) Per analogia al punto precedente, le stesse considerazioni valgono nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento manuale (tipo Genie, wincher, wind-up, piantane) che poggiano sul piano di calpestio del palco con altezza massima all'estradosso di 6 metri da terra.



3) Pedane volte a rialzare strumentazioni o performers durante le esibizioni. Si intende qui il montaggio e lo smontaggio di pedane di dimensioni ridotte, che non espongono il lavoratore al rischio di cadute dall'alto, ovvero da altezze maggiori di 2 metri. Perché tale valutazione risulti effettiva, le pedane in oggetto non devono trovarsi posizionate in prossimità delle parti perimetrali del palco.



c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;

- **Chiarimento lettera c) Con questa esclusione si intende il montaggio e lo smontaggio di opere poco complesse e di facile realizzazione, per le quali, durante il loro allestimento e disallestimento, il lavoratore non è esposto al rischio di caduta dall'alto se non per la sola attività di posizionamento e rimozione di sistemi di aggancio per dispositivi di sollevamento e cavi d'acciaio di sicurezza.**

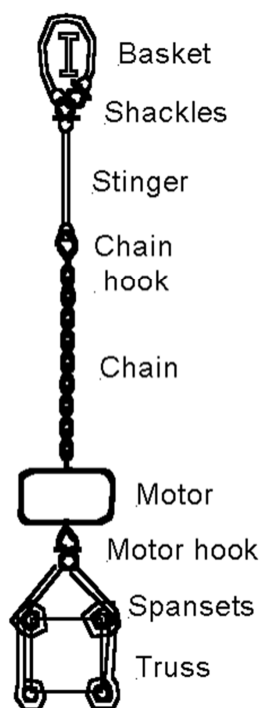


- Con la circolare n. 35 del 24 /12 /2014 il Min. del Lavoro chiarisce che “ per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi, sistemi di travi o graticci che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti, specificamente destinate (teatri, palazzetti dello sport, ecc) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra”.

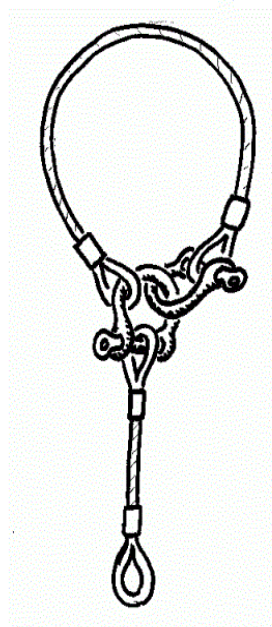


Queste attività prevedono la realizzazione in quota di sistemi di aggancio per dispositivi di sollevamento, utilizzando a tal fine i punti di ancoraggio già certificati e calcolati messi a disposizione dalla struttura ospitante. Nella consueta prassi lavorativa si possono distinguere tre modalità operative:

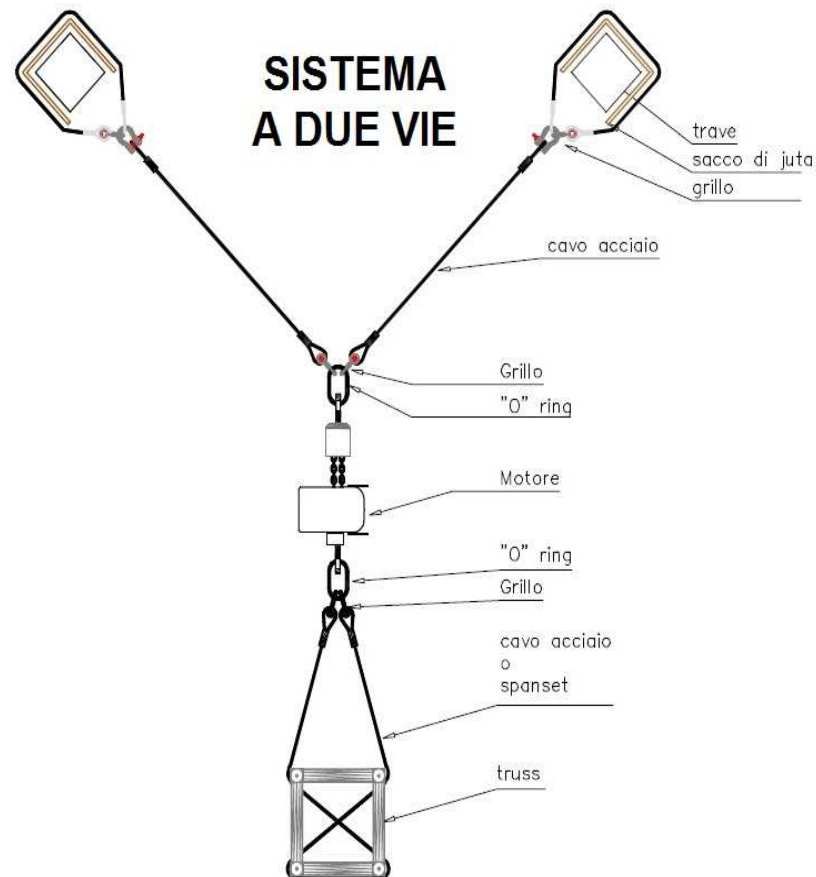
ESEMPIO DI SISTEMA DI SOLLEVAMENTO



BASKET



SISTEMA A DUE VIE



d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

Chiarimento Lettera d) Questa esclusione si intende riferita ad un'opera di ridotta dimensione, contenuta nella sua interezza all'interno di un kit di montaggio per le quali il fabbricante fornisce tutte le istruzioni relative alle modalità di realizzazione.



- IL COMMITTENTE:

DEFINIZIONE:

il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all'Art. 1 comma 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.

CHIARIMENTI

In ordine all'identificazione del "committente", soggetto sul quale gravano gli obblighi di cui all'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008, va tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 299 del "testo unico", il quale, riferendosi alle posizioni del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, introduce nell'ordinamento giuridico il concetto, fino al 2008 solo giurisprudenziale, della "posizione di garanzia", quale situazione legata allo svolgimento di una funzione prevenzionistica e non certo alla scelta dei contraenti. Tenendo quindi conto di tale disposizione e della più recente giurisprudenza al riguardo (la quale esplicitamente riconosce in capo al "committente" una vera e propria "posizione di garanzia" in materia antinfortunistica), il committente va identificato nel soggetto che dispone in concreto della titolarità dell'opera, intesa come esercizio di fatto di poteri decisionali e di spesa relativi all'opera stessa.

Ciò detto, il chiarimento fondamentale introdotto dal decreto, sta nell'identificazione del Committente non più in base all'opera, ma in riferimento alle attività di montaggio e smontaggio dell'opera medesima. Ovvero, il Committente non è identificabile esclusivamente con chi commissiona una struttura (palco, torre, ground support, muro layher ecc.), ma bensì in colui per il quale vengono realizzate l'insieme delle attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, incluso il loro allestimento e disallestimento con gli impianti audio, luci, video e scenotecnici in generale (articolo 1, comma 2, del decreto).

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito quattro casi tra i più significativi:

i) Il caso del tour con produzione al seguito: singolo spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto produttore e ripetuto in spazi diversi, che mantiene sostanzialmente inalterati i propri contenuti tecnico allestitivi e che vede l'impiego delle medesime maestranze affiancate da alcuni servizi (incluso personale) reperiti localmente tramite un promoter locale. Il tutto organizzato e coordinato dal produttore del tour e dai suoi rappresentanti.

In questo caso, il committente viene sempre identificato con il produttore del tour.

ii) Il Caso del tour con la c.d. “Mezza produzione”, cioè spettacolo prodotto e realizzato da un unico soggetto produttore e ripetuto in diversi spazi sul territorio nazionale. Le caratteristiche tecnico–allestitive delle opere possono subire modificazioni tra uno spettacolo e l’altro in quanto quasi sempre si utilizzano le opere temporanee e gli impianti audio/luci/video già presenti nella struttura ospitante o realizzati in loco per l’occasione specifica. In tali produzioni, oltre all’artista e a una parte del personale tecnico, vi è ad esclusivo seguito del tour solo il materiale per il backline (cioè gli strumenti musicali e i relativi amplificatori utilizzati dagli artisti) e i mixer audio e luci. In questo caso il Committente sarà sempre colui che commissiona e organizza l’insieme di attività indispensabili alla prestazione medesima, come previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto.

iii) Il caso del singolo Spettacolo; indipendentemente da chi fornisce la prestazione dell'artista, il committente sarà sempre colui che commissiona e organizza l'insieme di attività indispensabili alla prestazione medesima (come previste dall'articolo 1, Comma 2, del decreto).

iv) Rassegna di spettacoli: prevede la realizzazione, l'adattamento o il completamento di una venue (solitamente di natura temporanea, per esempio un teatro o un'arena estiva all'aperto ecc.) per ospitare diversi spettacoli (serie di concerti, stagione teatrale ecc.). Una volta realizzato e certificato lo spazio ospitante (con palco, ground support, tribune, impianti, ecc.), esso viene concesso in uso a diversi produttori/organizzatori per i loro spettacoli. In questo caso, il Committente è colui che realizza la venue. Tale ruolo viene a decadere una volta che essa viene ultimata e certificata. Per gli spettacoli che vi si andranno a rappresentare, qualora le attività di allestimento e disallestimento ricadano nel campo di applicazione del decreto, il Committente sarà il produttore/organizzatore del singolo spettacolo.

- DUVRI

Quello che segue è un elenco, esemplificativo ma non esaustivo, di alcuni fondamentali criteri utilizzati per valutare i rischi:

1) descrizione dei luoghi dove i lavori devono essere realizzati (all. I)

- a) dimensioni del luogo di installazione dell'opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l'opera temporanea medesima e le relative attrezzature;
- b) portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall'opera temporanea;
- c) portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature;
- d) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità;
- e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra;

2) descrizione delle attività svolte dagli appaltatori

a) cronoprogramma delle attività riportante:

1. le attività oggetto dell'appalto;
2. le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
3. le attività lavorative omogenee per rischio;
4. gli esecutori delle attività omogenee;
5. la calendarizzazione e la durata delle singole lavorazioni;

- b) individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spaziotemporali;
- c) valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro;
- d) organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- e) individuazione dei soggetti con specifici compiti di coordinamento e relative modalità gestionali;
- f) modalità di verifica e controllo ed eventuali azioni correttive;
- g) stima dei costi della sicurezza.

In altre parole, il dato normativo e formale determinante l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina appare secondario rispetto all'imprescindibile necessità che gli strumenti utilizzati siano predisposti e realizzati perseguendo unicamente l'obiettivo della tutela dei lavoratori



GRAVITY WORKS EVERYWHERE

1st International Event Safety Symposium

February 26-27-28, 2015 ISTANBUL

Join us while leading voices of the international event industry define a list of recommended best practices that can be implemented regardless of location

ACE M.I.C.E. EXHIBITION

ACE OF M.I.C.E. EXHIBITION
CONGRESS, MEETING AND EVENT INDUSTRY EXHIBITION
26 - 28 FEBRUARY 2015, ISTANBUL CONGRESS CENTER

TM



event
safety
alliance

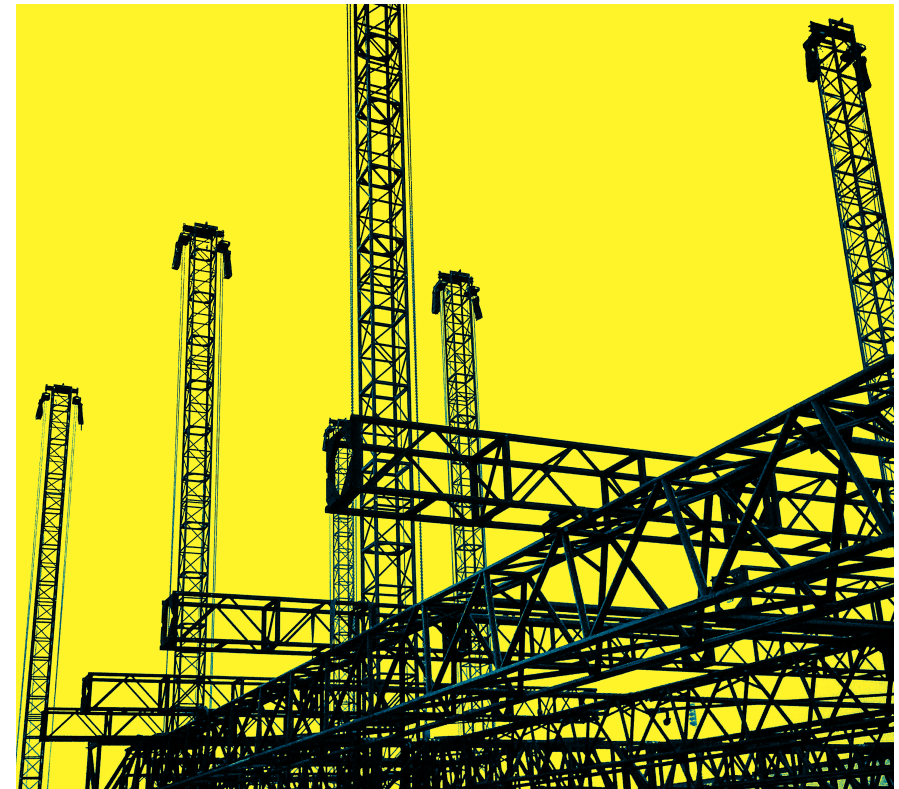
TESDER

Ekstremlik ve Eğlence Sektörü Derneği



- UN MONDO DI STANDARD QUALITATIVI INTERNAZIONALI BEN IDENTIFICATI
- UN MONDO DI JOB DESCRIPTION BEN DEFINITE E DUNQUE DI FIGURE LAVORATIVE E DI MESTIERI RICONOSCIUTI
- UN MONDO DI PERCORSI FORMATIVI E RELATIVI ATTESTATI BEN DELINEATI
- UN MONDO CHE TUTTAVIA VEDE, PER ESEMPIO IN INGHILTERRA, LA PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO “CONSTRUCTION AND DESIGN MANAGEMENT” (CDM), CIOE’ A TUTTI GLI EFFETTI L’EQUIVALENTE DEL NOSTRO TITOLO IV PRIMA DEL DECRETO PALCHI.

Draft Guidance on The Construction (Design and Management) Regulations 2015



Guidance for the Management & Use of Staging and related temporary demountable structures